

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO Calcio

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 20/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2015/2016)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 18/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 5.5.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 maggio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marco Baliva **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N° 162 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAMANNA ARMANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

**2) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE MATTEIS ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015.**

**3) RECLAMO N° 108 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TESTONI DANILO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015.**

**4) RECLAMO N° 125 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO NICOLÒ, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.**

**5) RECLAMO N° 126 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.**

**6) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA**

**CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAPARO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.**

**7) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI STEFANO NINO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.**

Con distinti ricorsi, i calciatori De Matteis Antonio, Testoni Danilo, Esposito Nicolò, Marani Marco, Raparo Marco, Di Stefano Nino, Sciamanna Armando agivano dinanzi alla Commissione Accordi Economici LND nei confronti della Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle spettanze loro dovute a fronte di accordi economici stipulati da ciascuno dei n. 7 calciatori per la stagione sportiva 2014/2015 e non adempiuti, in tutto o in parte, dalla Società.

La Città di Giulianova non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini e la C.A.E., con differenti provvedimenti pubblicati nei C.U. 188/1 del 11 dicembre 2015 (n° 107 e 108), C.U. 206/1 del 1 gennaio 2016 (n° 125, 126 e 127), C.U. 231 del 11 febbraio 2016 (n° 141) e C.U. 244 del 2 marzo 2016 (n° 162), accoglieva in toto le domande dei calciatori, con conseguente condanna della Città Di Giulianova 1924 a r.l. al pagamento degli importi da ciascuno richiesti.

Avverso tali delibere, con distinti reclami di identico contenuto, la Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, eccependo pregiudizialmente la violazione del contraddittorio nei primi gradi di giudizio, con conseguente nullità delle delibere impugnate, in quanto i ricorsi introduttivi, pur notificati presso la sede della Società, sarebbero stati consegnati a persona non delegata alla ricezione, nè comunque riferibile al legale rappresentante della Società stessa.

In subordine, nel merito, la Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha eccepito che durante la stagione sportiva di cui trattasi i calciatori sarebbero stati impossibilitati a svolgere attività sportiva a causa di malattie ed infortuni e, per tale motivo, ha chiesto la riduzione dell'importo da versare a ciascuno.

Tutti i calciatori hanno resistito con controdeduzioni rilevando preliminarmente la tardività dell'impugnazione e di tutte le eccezioni, contestazioni e produzioni documentali della Società controparte.

Nel merito i calciatori, nel confermare la correttezza della notifica dei ricorsi di primo grado, in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale così come comunicato agli organi federali, contestavano quanto dedotto da controparte in merito alle malattie e agli infortuni che si sarebbero succeduti, ritenendo tale doglianza generica e comunque infondata, in quanto priva di riscontro fattuale, e/o comunque in alcun modo provata e/o comunque irrilevante ai fini del decidere.

I reclami venivano discussi una prima volta nel corso della riunione del 23 marzo 2016, all'esito della quale questo Tribunale Federale emetteva ordinanza di riunione dei reclami per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e rinviava a nuovo ruolo la trattazione, ritenendo necessario effettuare accertamenti in ordine all'indirizzo PEC della Società appellante.

Tutti i reclami, previa riunione dell'ulteriore reclamo relativo al calciatore Sciamanna Armando, venivano quindi discussi e decisi nella successiva riunione del 5 maggio 2016.

I reclami proposti dalla ASD Città di Giulianova Srl sono infondati e devono essere rigettati.

Va premesso che tutti i reclami suddetti risultano tempestivamente proposti.

Difatti, la Commissione Accordi Economici ha comunicato alla Società le decisioni sui ricorsi proposti dai calciatori all'indirizzo PEC [07086.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07086.bcc@actaliscertymail.it), indirizzo che non risulta corrispondere né a quello indicato presso Registro delle Imprese - CCIAA, né a quello indicato sul foglio di censimento federale della ASD Città di Giulianova 1924. Sicché, in mancanza di certezza circa il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione di cui all'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, l'impugnazione medesima deve ritenersi ammissibile.

Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante.

Preliminarmente, occorre rilevare come il contraddittorio in prime cure risulti correttamente instaurato, posto che i ricorsi dei calciatori sono stati inviati e ricevuti dalla Città di Giulianova 1924, presso l'indirizzo della sede societaria comunicato agli organi federali in Giulianova, via Migliori 13, presso lo stadio Rubens Fadini.

Considerata l'attestazione dell'agente postale circa la regolare consegna delle relative raccomandate al suddetto indirizzo, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all'interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società.

Tanto premesso, risulta altresì inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione non è stata tempestivamente proposta dinanzi alla CAE; infondato in quanto gli infortuni e malattie asseritamente occorsi ai vari calciatori sono rimasti allo stato di semplici enunciazioni prive di qualunque riscontro probatorio, anche solo indiziario.

Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità delle impugnazioni, al rigetto dei reclami deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore dei calciatori, come richieste dal difensore degli stessi.

Per questi motivi,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

rigetta i reclami riuniti della ASD Città di Giulianova e conferma, per l'effetto, le impugnite decisioni della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore dei calciatori resistenti, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi le tasse.

**8) RECLAMO N. 151 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD AFRAGOLA '92 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 169 – BIANCO RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Con reclamo del 9 marzo 2016, la Società Carpi FC 1909 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 29.01.2016 con la quale la Commissione Premi aveva determinato in € 47.000,00 il premio alla carriera spettante alla ASD SC Afragola '92, quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore Raffaele Bianco per le stagioni sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, a seguito dell'esordio in serie A del medesimo

calciatore, quale tesserato della Società Carpi FC 1909, in occasione della gara Palermo – Carpi del 13.9.2015.

Con il primo motivo lamenta la reclamante che erroneamente la Commissione Premi aveva riconosciuto il premio alla ASD SC Afragola '92 anche con riferimento al tesseramento di cui alla prima stagione sportiva (1999/2000), dal momento che il calciatore era stato tesserato non per l'intera stagione (come richiesto dall'art. 99 bis NOIF), ma solo per parte di essa (precisamente dal 3 dicembre 1999) e comunque per un periodo non rilevante e significativo ai fini del riconoscimento del premio stesso.

Con il secondo motivo la reclamante si duole della detrazione, dal premio alla carriera come certificato, solo dell'importo di € 7.000,00 e non già di quello maggiore di € 7.632,00 corrisposto invece dalla Juventus FC alla ASD SC Afragola '92 a titolo di premio di preparazione per il medesimo calciatore Bianco nel novembre 2002.

Rileva infine la reclamante che l'eventuale premio non potrebbe essere comunque pagato prima del termine della corrente stagione sportiva, così come prevede l'art. 99 bis NOIF

La ASD SC Afragola '92 non ha presentato controdeduzioni, pur partecipando alla discussione. Il reclamo della Società Carpi FC 1909, discusso nella riunione del 5 maggio 2016, deve essere accolto parzialmente.

Privo di rilievo è il primo motivo di gravame relativo alla esiguità del periodo di tesseramento del calciatore Bianco presso la ASD SC Afragola '92 nella stagione sportiva 1999/2000.

Questo Tribunale Federale ha più volte affermato che l'art. 99 bis NOIF subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento dilettantistico, tale da intendersi sia nel senso dell'unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riguardo dunque al caso di specie, ove è pacifico che il tesseramento del calciatore presso la ASD SC Afragola '92 si è protratto dal 3.12.1999 sino al termine della stagione, non sussiste alcuna valida ragione per negare significatività a tale periodo, anche perché collocato nel pieno dello svolgimento dell'attività agonistica.

Si deve invece accogliere il secondo motivo di censura, relativo alla mancata detrazione dell'intero premio di preparazione di € 7.632,20 corrisposto alla ASD SC Afragola '92 dalla Juventus FC nel novembre 2002. Invero risulta in atti, ed è stato confermato anche in sede di discussione dalla stessa ASD SC Afragola '92, che la Società campana ricevette dalla FC Juventus la somma totale di € 7.632,20 a titolo di premio di preparazione (ex art. 96 NOIF) del calciatore Raffaele Bianco e non già la minore somma di € 7.000,00 accertata dalla Commissione Premi.

In definitiva, dall'importo di € 56.000,00 determinato per n. 3 stagioni sportive, avrebbero dovuto detrarsi € 7.632,20, sicché il premio alla carriera che la Società Carpi FC deve corrispondere alla ASD SC Afragola '92 (entro il termine dilatorio del 30 giugno 2016, ai sensi dell'art. 99 bis, 1° comma, 2° cpv., NOIF) resta determinato in complessivi € 46.367,80.

Tutto ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo della Società Carpi FC 1909 Spa e, per l'effetto, determina in € 46.367,80 (Euro quarantaseimilatrecentosessantasette/80) il premio alla carriera relativo al calciatore Bianco Raffaele, da corrispondersi alla ASD Afragola '92 entro il 30.6.2016.  
Ordina restituirsi la tassa.

**9) RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 597/600/605/618/614 – CACCAMO GIORGIO, CANNIZZARO MATTIA, CATALDI ANTONIO, GIANNI ELIA, FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con unico reclamo del 10 marzo 2016, la ASD Modica Calcio ha adito questo Tribunale Federale per impugnare n. 5 decisioni del 19 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E) con ognuna delle quali la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere l'importo di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 in favore della ASD Azzurra a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale, rispettivamente, dei calciatori Caccamo Giorgio, Cannizzaro Mattia, Cataldi Antonio, Fidone Mattia e Gianni Elia, nonché € 407,35, per ogni singolo premio, in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

La reclamante Società sostiene che il premio di preparazione relativo ai cinque calciatori indicati non sarebbe dovuto in virtù di una apposita convenzione, stipulata con la ASD Azzurra, che prevederebbe il pagamento del premio da parte di essa reclamante solo nel caso di cessione onerosa ad altre Società dei detti calciatori prelevati dalla ASD Azzurra; di talché, poiché tali calciatori sarebbero stati invece tutti svincolati gratuitamente, nulla sarebbe dovuto alla ASD Azzurra.

Sostiene inoltre la reclamante che in ogni caso, sempre secondo la detta convenzione, la ASD Azzurra avrebbe trasferito i calciatori Caccamo Giorgio, Cannizzaro Mattia, Cataldi Antonio, Fidone Mattia e Gianni Elia, a titolo gratuito con ampia ed esaustiva liberatoria impegnandosi a non richiedere alcunché a nessun titolo.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 6 maggio 2016.

Il gravame proposto dalla Società ASD Modica Calcio deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo.

È di fatto sufficiente rilevare che con un unico atto la Società ASD Modica Calcio ha cumulativamente proposto appello avverso n. 5 delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi e tantomeno le singole ragioni delle decisioni, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

Rileva inoltre questo Tribunale Federale che risulta versata in atti (oltre che espressamente invocata dalla ASD Modica Calcio), una "convenzione di collaborazione" tra le Società ASD Modica Calcio e ASD Azzurra Modica, rispettivamente rappresentate dai Presidenti Bellia Pietro e Gibaldi Giovanni (che l'hanno sottoscritta), avente ad oggetto accordi relativi a presunti "diritti sportivi" sui giovani calciatori, condizioni di "vendita" o di semplice trasferimento futuro degli stessi, tutto ciò in ispregio agli artt. 31 e 96 NOIF che regolano inderogabilmente sia la durata annuale del tesseramento dei calciatori (con conseguente impossibilità di assumere obblighi di trasferimento - e tantomeno di vendita - successivi) sia le conseguenze economiche

dei successivi tesseramenti pluriennali. Si impone pertanto, ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, la trasmissione degli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti di competenza a carico di entrambe le Società e dei tesserati che tale convenzione hanno stipulato e sottoscritto.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della ASD Modica Calcio.

Visto l'art. 30, comma 36 CGS, per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede, per i deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N. 152 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con reclamo dell'8 marzo 2015, la ASD Azzurra ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione del 19 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato la ASD Modica Calcio tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 in favore della reclamante a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Fidone Mattia ed € 407,35 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

La reclamante Società lamenta il fatto che la Commissione Premi le ha riconosciuto il premio di preparazione quale ultima Società e non invece quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore Fidone; in particolare riferisce la ASD Azzurra di aver diritto al premio in relazione alle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 cioè per tutte le tre stagioni precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Fidone.

La ASD Modica Calcio non ha controdedotto.

Il reclamo è stato discusso e deciso nella riunione del 5 maggio 2016.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Invero risulta in atti che la stessa reclamante ha richiesto alla Commissione Premi il riconoscimento del premio di preparazione in relazione al calciatore Fidone per il tesseramento nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014; inoltre, solo con riferimento a tali due stagioni ha prodotto certificazione di provenienza federale (sostitutiva dei cartellini originali) attestante il tesseramento del calciatore medesimo.

Poiché nulla era stato invece richiesto né documentato alla Commissione Premi in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, la decisione impugnata risulta correttamente adottata in aderenza alle richieste ed ai documenti prodotti dalla stessa reclamante.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Azzurra e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N. 153 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – GIANNI ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con reclamo dell'8 marzo 2015, la ASD Azzurra ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione del 19 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato la ASD Modica Calcio tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 in favore della reclamante a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Gianni Elia ed € 407,35 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

La reclamante Società lamenta il fatto che la Commissione Premi le ha riconosciuto il premio di preparazione quale ultima Società e non invece quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore Gianni; in particolare riferisce la ASD Azzurra di aver diritto al premio in relazione alle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 cioè per tutte le tre stagioni precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Gianni.

La ASD Modica Calcio non ha controdedotto.

Il reclamo è stato discusso e deciso nella riunione del 5 maggio 2016.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Invero risulta in atti che la stessa reclamante ha richiesto alla Commissione Premi il riconoscimento del premio di preparazione in relazione al calciatore Gianni per il tesseramento nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014; inoltre, solo con riferimento a tali due stagioni ha prodotto certificazione di provenienza federale (sostitutiva dei cartellini originali) attestante il tesseramento del calciatore medesimo.

Poiché nulla era stato invece richiesto né documentato alla Commissione Premi in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, la decisione impugnata risulta correttamente adottata in aderenza alle richieste ed ai documenti prodotti dalla stessa reclamante.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Azzurra e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N. 148 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 639/589/604/615/641 – RIPAMONTI DAVIDE, BALCONI DAVIDE, CASTIGLIEGO THOMAS, FIORENTINO ANDREA, RIZZO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con n. 5 ricorsi alla Commissione Premi, la FC Palazzolo richiedeva la liquidazione dei premi di preparazione relativamente ai calciatori Davide Ripamonti, Alberto Rizzo, Andrea Fiorentino, Thomas Castiglengo e Davide Balconi, tesserati dalla Società AC Bruzzano con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con separate decisioni, dichiarava la AC Bruzzano tenuta a corrispondere il premio in ragione di € 1.246,60, comprensivo della penale, per ciascuno dei suddetti calciatori.

Le decisioni venivano comunicate in data 2.3.2016 ed impuginate dalla AC Bruzzano con un unico ricorso avverso tutte le n. 5 decisioni della Commissione Premi.

Assume la AC Bruzzano, per vero piuttosto ermeticamente, di voler proporre “ricorso alla richiesta della FIGC per conto della richiesta di premio di preparazione della ASD Palazzolo”,

sostenendo di aver ricevuto preventiva rinuncia al premio da parte della FC Palazzolo ed allegando n. 5 copie della relativa liberatoria datate 1.7.2015, a firma della Società appellata.

L'appello, deciso nella riunione del 5.5.2016, è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo l'impugnazione è cumulativa, nel senso che con unico atto la Società ha gravato più decisioni, ciascuna avente ad oggetto un separato e peculiare rapporto con ciascun calciatore.

Invero, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, nonché del Giudice ordinario e amministrativo (per tutte C. Stato, sez. V, 18-10-2011, n. 5554), la proposizione, con unico atto di gravame, di più impugnazioni avverso decisioni separate è ritenuta inammissibile.

L'appello è altresì inammissibile per la sua genericità, in spregio all'art 33 comma 6 del CGS. Manca infatti, nel tenore del gravame, ogni riferimento alla vicenda e ai motivi in base ai quali la decisione impugnata sarebbe erronea, alle richieste e conclusioni del gravame, in modo da fornire un minimo di autosufficienza all'atto.

Dalla lettura dell'atto di appello della AC Bruzzano non si rilevano né la vicenda in fatto, né la decisione impugnata, né i relativi passaggi che si assumono erronei, ingiusti o illegittimi, né infine la decisione alternativa che, con l'impugnazione, viene prospettata all'organo di 2° grado. Ferma restando la affermata inammissibilità, solo incidentalmente si rileva che le "liberatorie" prodotte dalla appellante non recano il visto di autenticità del competente Comitato e, come tali, non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 96, 3° comma, NOIF.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della AC Bruzzano.

Ordina incamerarsi la tassa.

### **13) RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SPADARO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Con ricorso del 15.10.2014, il calciatore Dario Spadaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento in proprio favore dell'importo di € 4.350,00, quale saldo ancora dovuto a fronte della complessiva somma pattuita di € 7.500,00 con accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2014/2015, La APD Ribelle 1927 Calcio non controdeduceva.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 88 CAE 2015/2016 del 2.3.2016, condannava la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento della somma di € 4.350,00 in favore del calciatore ricorrente. Tale decisione veniva comunicata alla Società il 3.3.2016 ed è stata da questa impugnata con reclamo del 9.3.2016.

Assume in questa sede la Società reclamante di non aver ricevuto in copia l'accordo economico invocato, né la tassa reclamo; di aver corrisposto la somma di € 3.150,00 e di aver concordato transattivamente con il calciatore che la residua somma non sarebbe stata corrisposta; assume altresì di aver comunque sostenuto, per conto del calciatore, spese per il materiale tecnico e per la manutenzione del suo alloggio presso la sede della Società e di aver stipulato polizza assicurativa per € 1.656,60 in favore di esso calciatore.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione impugnata.



Ha controdedotto il calciatore Dario Spadaro, con propria memoria, contestando la prospettazione della Società reclamante e rilevando comunque la tardività delle eccezioni, anche di compensazione, sollevate per la prima volta in sede di gravame. Sostiene di aver rimesso alla Commissione Accordi Economici sia l'accordo sottoscritto – peraltro ben noto alla Società - sia la prevista tassa reclamo, precisando che non sussiste alcun obbligo di trasmissione di detti documenti alla controparte.

Nega infine la sussistenza di alcun accordo transattivo e nega altresì di aver usufruito di alcun alloggio presso la sede della Società, posto che egli risiedeva a pochi chilometri dal luogo di allenamento.

Rilevando quindi la temerarietà e strumentalità dell'impugnazione, ne ha chiesto il rigetto con condanna della Società al pagamento delle spese sia ex art. 33, comma 14 CGS che ex art. 16, comma 5, CGS, per la temerarietà della lite.

Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 5.5.2016, è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che l'accordo economico in questione, sottoscritto il 15.9.2014, risulta tempestivamente depositato il 26.9.2014, non sussiste all'evidenza alcun onere di "invio" di tale documento alla controparte (che lo ha sottoscritto e che è già in possesso della relativa copia), così come non sussiste alcun onere di analogo invio della tassa, trattandosi di accertamento rimesso alla competenza esclusiva dell'organo decidente.

Quanto al merito, osserva questo Tribunale che le eccezioni di inadempimento e di compensazione, così come le relative produzioni documentali di asserito supporto, sono pacificamente inammissibili.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale) formulate dalla APD Ribelle 1927 Calcio per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili, così come inammissibili sono i documenti prodotti (le copie dei bonifici).

Attesa la palese infondatezza e temerarietà del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la APD Ribelle 1927 Calcio va sanzionata ai sensi dell'art. 16, comma 5, CGS e condannata alla rifusione delle spese di difesa in favore del calciatore ex art. 33, comma 14, il tutto nella misura di cui al dispositivo.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della APD Ribelle e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in complessivi € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Enrico Vitali, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Raffaele Torino **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

### **14) RECLAMO N. 168 DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTERUSCELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PEZZELLA GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con reclamo in data 21.3.2016 la US Città di Palermo Spa ha adito il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la certificazione in data 24.2.2016, con la quale la Commissione Premi della F.I.G.C. ha quantificato in € 72.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 *bis* NOIF che la US Città di Palermo dovrebbe corrispondere alla Polisportiva Dilettantistica Monteruscello in seguito all'esordio in serie A – avvenuto in data 6.12.2015 in occasione dell'incontro Atalanta-Palermo – del calciatore Pezzella Giuseppe, già tesserato da essa Polisportiva Dilettantistica Monteruscello con vincolo dilettantistico giovanile nelle stagioni sportive 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13,

La Società reclamante, pur non contestando di dover corrispondere il premio in relazione alle stagioni sportive sopra indicate, osserva che dall'importo complessivo del premio, calcolato in € 72.000,00, la Commissione Premi avrebbe dovuto detrarre l'importo di € 20.000,00 + Iva corrisposto dalla US Città di Palermo alla Polisportiva Monteruscello in occasione del trasferimento del medesimo calciatore Pezzella, avvenuto ai sensi dell'art. 101 NOIF. Osserva altresì la US Città di Palermo che la stessa Società Monteruscello, in sede di richiesta del premio alla carriera, aveva espressamente riconosciuto di aver percepito dall'attuale reclamante il suddetto importo di € 20.000,00 per il trasferimento del calciatore in questione. Chiede pertanto la Società reclamante che il Tribunale Federale adito, operata la detrazione dell'importo di € 24.385,00 (20.000,00 + IVA) già percepito dalla Polisportiva Monteruscello, ridetermini l'importo del premio alla carriera in € 47.615,00.

In data 24.3.2016 la Società resistente ha presentato proprie controdeduzioni con le quali, pur non opponendosi alla rideterminazione del premio, sottolinea come la detrazione richiesta andrebbe limitata al solo importo di € 20.000,00, al netto cioè dell'IVA.

Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 5.5.2016, è parzialmente fondato.

Osserva il Tribunale Federale che dalla documentazione depositata dalla Società reclamante si ricava che in effetti, in data 1° agosto 2013, il calciatore Giuseppe Pezzella veniva trasferito dalla Polisportiva Monteruscello alla Società Città di Palermo a titolo temporaneo e con diritto di opzione e che, a fronte di tale operazione, essa reclamante versava alla Monteruscello l'importo di € 5.000,00 + Iva, riservandosi peraltro l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore dietro pagamento dell'importo di € 15.000,00.

Emerge altresì dall'allegata documentazione che in data 17.6.2014 la US Città di Palermo esercitava il predetto diritto di opzione versando l'importo pattuito nell'accordo e rendendo così definitivo il trasferimento del calciatore.

È dunque del tutto evidente che dall'importo complessivo del premio, calcolato dalla Commissione Premi in € 72.000,00, deve essere detratto l'importo complessivo (al netto dell'IVA) pagato dalla US Città di Palermo alla Polisportiva Monteruscello per il trasferimento del calciatore, pari appunto ad € 20.000,00.

A nulla rileva infatti la circostanza che l'art. 99 *bis*, nella parte in cui stabilisce che dall'importo del premio vanno detratte le somme in precedenza percepite dalla Società richiedente per il trasferimento del calciatore, faccia esclusivo riferimento all'art. 100 NOIF e non menzioni esplicitamente gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione regolati dal successivo art. 101 NOIF. È del tutto evidente infatti, in base al tenore testuale e alla *ratio* dell'art. 99 *bis*, che l'art. 100 è richiamato nel corpo della norma in quanto disposizione generale che regola tanto i trasferimenti a titolo definitivo quanto i trasferimenti a titolo temporaneo, risultando così confermato che la detrazione va operata per le somme comunque ricevute dalla Società avente diritto al premio in relazione a qualsiasi tipologia di trasferimento del calciatore, ivi compresi gli accordi di trasferimento temporaneo con diritto di opzione specificamente regolati dall'art. 101 NOIF.

È altrettanto pacifico che la detrazione deve essere calcolata al netto dell'IVA versata dalla US Città di Palermo, non essendo gli importi pagati a titolo di anticipazione di imposta (di cui la Società dilettantistica non ha evidentemente beneficiato) computabili nelle detrazioni da applicare rispetto alla determinazione del premio.

Ne consegue pertanto che l'importo del premio alla carriera relativo al calciatore Pezzella Giuseppe che la Società US Città di Palermo è tenuta a corrispondere alla Polisportiva Monteruscello entro la fine della presente stagione sportiva, calcolato dalla Commissione Premi in € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00), deve essere rideterminato in € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00).

Per questi motivi,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo della Società US Città di Palermo Spa e, per l'effetto, determina in € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) l'importo del premio alla carriera relativo al calciatore Pezzella Giuseppe, da corrispondersi alla Polisportiva Dilettantistica Monteruscello entro il 30.6.2016.

Ordine restituirsi la tassa.

**15) RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 500 – ARTURIA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

**16) RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 524 – FERRO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

**17) RECLAMO N. 145 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 532 – GIANGRANDE COSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

**18) RECLAMO N. 146 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 582 – TAGLIA MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

**19) RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – MONTEROSSO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con separati reclami del 18 febbraio 2016 la Società ASD Città di Siracusa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale altrettante delibere della Commissione Premi, pubblicate nel C.U. 6/E del 28 gennaio 2016, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dalla ASD Hellenika A.S. per il pagamento dei premi di preparazione ex art. 96 NOIF dovuti in seguito al tesseramento pluriennale da parte di essa reclamante, dei calciatori Alessio Arturia, Antonio Ferro, Cosimo Giangrande, Matteo Taglia ed Enrico Monterosso.

Lamenta la ASD Città di Siracusa, in tutti i reclami, che le decisioni della Commissione Premi andrebbero annullate in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ASD Hellenika A.S., i calciatori sarebbero stati tesserati “con cartellini pluriennali e che ogni anno la Società ASD Hellenika A.S. prevedeva a fine anno a svincolare e tesserare nuovamente l’anno successivo”. Lamenta inoltre che la ASD Hellenika non avrebbe fornito la prova del tesseramento del calciatore, omettendo la produzione dell’originale del suo cartellino.

La Società controparte, ritualmente notiziata dei gravami, non ha inviato controdeduzioni e non ha partecipato alla presente fase di appello.

La ASD Città di Siracusa in data 1 maggio 2016 ha inoltre inviato note integrative agli appelli contenenti ulteriori motivi di gravame, da dichiararsi tuttavia inammissibili in quanto tardive e non autorizzate.

In via preliminare, i n. 5 reclami proposti dall’ASD Città di Siracusa devono essere riuniti per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.

Gli appelli così riuniti, devono essere rigettati in quanto infondati.

Il motivo di gravame afferente ai cartellini pluriennali dei calciatori che, per effetto di svincoli successivi, avrebbero in realtà comportato dei tesseramenti di durata annuale con la medesima ASD Hellenika, è del tutto inconferente.

Detto motivo infatti, si riferisce a circostanza che, anche se in ipotesi rispondente al vero, nulla inciderebbe sulla applicazione dell’art. 96 delle NOIF e sulla insorgenza del diritto al premio di preparazione, il cui presupposto è rappresentato dalla contrazione del primo tesseramento pluriennale da parte del calciatore, indipendentemente dalla sua effettiva durata successiva.

Del pari inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere ritualmente proposta, a pena di decadenza, dinanzi alla Commissione Premi; infondato perché la ASD Hellenika, in luogo degli originali, aveva comunque prodotto le copie dei cartellini autenticate dalla Delegazione Provinciale L.N.D. di Siracusa.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, previa riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigetta i reclami della ASD Città di Siracusa e conferma, per l’effetto, le impuginate decisioni della Commissione Premi. Ordina incamerarsi le tasse.

**20) RECLAMO N. 154 DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASTENASO CONTRO LA SOCIETÀ APD PONTEVECCHIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – SPIEZIA FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con ricorso n. 650 del 04.04.2015 la Società ASD Pontevecchio Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Atletico Castenaso Van Goof al pagamento del premio previsto dall'art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Spiezia Francesco, nato il 5/7/1999, già proprio tesserato con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014.

Con delibera del C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava la Società ASD Atletico Castenaso Van Goof, al pagamento della somma di € 1.869,90, di cui € 1.626,00 alla Società ASD Pontevecchio Calcio quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 243,90 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera la Società la ASD Atletico Castenaso Van Goof proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Nel reclamo l'appellante chiedeva in via principale l'annullamento della delibera impugnata ed in via subordinata la riduzione delle somme da corrispondere alla Società ASD Pontevecchio Calcio.

In via cautelare, la reclamante chiedeva, altresì, la sospensione degli effetti della delibera impugnata.

A sostegno dei propri assunti la ASD Atletico Castenaso Van Goof ha dedotto che "La Società Pontevecchio era a conoscenza che il sodalizio ricorrente disputasse il campionato di prima categoria regionale ed il campionato juniores e non fosse iscritto ai campionati giovanili. Proprio per questa ragione l'atleta non poteva che essere tesserato mediante vincolo pluriennale e, per accordo con il genitore del calciatore, Sig. Massimo Spiezia, informata la Pontevecchio medesima, veniva rilasciato allo stesso atleta il modulo ex art. 108 NOIF, al fine di permettergli la scelta di tesseramenti, a fine stagione sportiva, liberamente ed eventualmente con la Pontevecchio stessa (...)" In sostanza, assume la reclamante, che gli accordi tra le due Società e lo stesso genitore del calciatore fossero nel senso di limitare ad una sola stagione sportiva il tesseramento del calciatore.

La ASD Pontevecchio Calcio nulla ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 05.05.2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Ai sensi dell'art. 96 NOIF, la Società (o le Società) precedentemente titolare di un tesseramento annuale di un giovane calciatore, ha diritto al premio di preparazione da parte della Società che lo ha successivamente tesserato, per la prima volta, con vincolo pluriennale. Tale diritto consegue al solo fatto della stipula del nuovo tesseramento pluriennale.

Nel caso di specie, non solo risulta per tabulas che la Società reclamante ha tesserato il calciatore Spiezia Francesco per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/2016, ma tale circostanza è espressamente ammessa e riconosciuta dalla stessa reclamante, salva la precisazione relativa a presunti accordi sottostanti circa la limitazione della durata del tesseramento. Tali accordi, tuttavia, quand'anche effettivamente intervenuti, sarebbero destinati a lasciare il tempo che trovano, essendo pacifico, come già detto, che il premio di preparazione è dovuto comunque per il solo fatto dell'assunzione, da parte del calciatore, del vincolo pluriennale, indipendentemente dallo svincolo (concordato o meno) a fine stagione.

Tanto considerato,

il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della ASD Atletico Castenaso e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**21) RECLAMO N. 174 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SS SAN BENEDETTO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 172 – CIOFANI DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con reclamo del 24 marzo 2016 il Frosinone Calcio Srl (di seguito 'Frosinone') ha presentato tempestivo reclamo avverso la deliberazione del 24 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E del 19 febbraio 2016) con cui la Commissione Premi ha certificato in € 18.000,00 il premio alla carriera dovuto alla ASD SS San Benedetto (di seguito 'San Benedetto') a seguito dell'esordio in serie A del calciatore Daniel Ciofani.

La San Benedetto ha depositato rituali controdeduzioni.

Il reclamo del Frosinone si fonda sulla pretesa irrilevanza/non significatività, ai fini dell'applicazione dell'art. 99 bis NOIF, della formazione che il calciatore Daniel Ciofani avrebbe ricevuto dalla San Benedetto per la sola SS 1998/1999.

La reclamante evidenzia che l'intera carriera del calciatore si era svolta in ambito professionistico (fino all'esordio in serie A, avvenuto all'età di trent'anni, nella stagione sportiva 2015/2016) e che la sua esperienza dilettantistica era limitata alla sola (lontana) stagione sportiva 1998/1999 ed a parte della successiva stagione sportiva 1999/2000 (presso altra Società), posto che già il 10/1/2000 era stato tesserato, per la prima volta, da una Società professionistica (Pescara Calcio).

La reclamante medesima pertanto, richiamando a conforto risalente giurisprudenza della C.A.F., della Corte di Giustizia Federale e della Commissione Vertenze Economiche, sostiene che il periodo di formazione dilettantistica di cui il calciatore avrebbe usufruito presso la San Benedetto (dal 22/10/1998 al 30/6/1999) non sarebbe assolutamente significativo nel contesto della sua progressione di carriera e, come tale, non comporterebbe il diritto al premio ai sensi dell'art. 99 bis NOIF.

Essa reclamante, infine, eccepisce che l'importo del premio non sarebbe esigibile prima del 1° luglio 2016.

Resiste la San Benedetto con articolate controdeduzioni con le quali evidenzia, anche a fronte della più recente giurisprudenza del T.F.N. – Sez. V.E. e della C.F.A., l'indiscutibile formazione impartita al calciatore Ciofani nella stagione sportiva 1998/1999 ed il suo conseguente diritto al premio alla carriera a seguito dell'esordio in serie A del calciatore medesimo.

Il reclamo è stato discusso e quindi deciso, come da dispositivo, nella riunione del 5 maggio 2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere disatteso.

Non vi è dubbio che il calciatore Daniel Ciofani è stato tesserato presso la ASD SS San Benedetto per l'intera stagione sportiva 1998/1999 (più precisamente, dal 22/10/1998 al 30/6/1999) e che nella successiva stagione sportiva è stato tesserato per altra Società dilettantistica (Luco dei Marsi) sino al 10/1/2000, quando cioè ha contratto il suo primo tesseramento (come giovane di serie) per una Società professionistica (Pescara Calcio).

Ricorre pertanto pacificamente la fattispecie di cui all'art. 99 bis NOIF, secondo cui deve essere riconosciuto il premio alla carriera in ragione di € 18.000,00 per ogni stagione sportiva di formazione dilettantistica giovanile impartita al calciatore.

Al fine di sgomberare il campo da facili suggestioni originabili dalla copiosa ma risalente giurisprudenza invocata dalla reclamante, questo Tribunale Federale deve rammentare che l'art. 99 bis NOIF venne radicalmente riformato con C.U. n. 153/A del 1° febbraio 2006: la novella introduceva difatti un diverso regime del premio non più riferito ad un importo forfetario complessivo (pari a euro 103.291,37 sempre uguale e indipendente, cioè, dal periodo di tesseramento dilettantistico), bensì ancorato su base temporale, pari a euro 18.000,00 per ogni anno di formazione dilettantistica impartita al calciatore

È questo il motivo per cui, a seguito della riforma, un problema di "significatività" di tale formazione potrebbe porsi solo all'interno di una singola stagione sportiva, ma non certo nel caso in cui, come nella specie, è indiscusso che il tesseramento si sia protratto per l'intero arco di una stagione sportiva, per di più proprio all'inizio della carriera del calciatore, carriera che solo successivamente si è sviluppata (già dalla metà della stagione 1999/2000) pressoché esclusivamente in ambito professionistico (giovanile e non).

Non si vede pertanto per quale motivo dovrebbe essere negato alla San Benedetto, quale titolare del tesseramento del calciatore Ciofani per l'intera stagione 1998/1999, il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF.

Il reclamo del Frosinone va conseguentemente disatteso, fermo restando che l'importo del premio, per espressa previsione del 1° comma della norma medesima, deve essere corrisposto entro il termine della corrente stagione sportiva 2015/2016.

Ciò premesso,

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Frosinone Calcio Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Enrico Vitali, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

### **22) RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IMBRIACO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Con ricorso spedito a mezzo racc. A.R. il 20.10.2015, il calciatore Giuseppe Imbriaco adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo ancora dovuto del maggior importo di € 6.500,00, previsto a titolo di rimborso forfetario di spese con accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015.

La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione della Commissione del 11.02.2016 fissata per la discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 63 CAE 2015/2016 del 2.3.2016, condannava la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore del calciatore ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD US Scafatese Calcio in data 8.3.2016, è stata da questa impugnata con atto del 7.3.2016 con il quale l'appellante Società chiede l'annullamento della

delibera sul presupposto dell'inefficacia e/o nullità dell'accordo economico che - a suo dire - non sarebbe stato depositato presso il competente dipartimento interregionale.

Il calciatore Giuseppe Imbriaco controdeduce eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo in quanto la Società, non avendo esercitato alcuna difesa innanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., deve intendersi decaduta dal diritto di proporre in sede di gravame le proprie doglianze di merito, per di più in ordine all'efficacia dell'accordo economico, implicitamente ammessa da essa Società reclamante per avere provveduto a saldare una parte dell'importo pattuito. Nel merito, la difesa del calciatore deduce l'infondatezza dell'unico motivo di gravame, per avere il calciatore tempestivamente provveduto al deposito dell'accordo economico il 22 dicembre 2014 (due giorni dopo la sua sottoscrizione) presso il competente dipartimento mediante spedizione con raccomandata a.r. regolarmente recapitata. Il Calciatore conclude, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo e comunque per il rigetto dello stesso, con la condanna alla refusione delle spese di lite.

L'appello, discusso e deciso nella riunione del 05.05.2016, risulta infondato e deve pertanto essere respinto, essendo risultato infondato l'unico motivo addotto dalla Società, peraltro tardivamente, a sostegno dell'impugnazione.

Difatti, la circostanza del mancato deposito dell'accordo presso il competente dipartimento, risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa del calciatore (e confermata dall'informativa acquisita presso la Divisione Interregionale), da cui emerge inequivocabilmente che l'accordo economico in questione, stipulato tra le parti il 20 dicembre 2014, è stato tempestivamente depositato da esso calciatore addirittura appena due giorni dopo la sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata del 22 dicembre 2014.

Và quindi confermata l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

La temerarietà del gravame, proposto senza la benché minima verifica preventiva della circostanza addotta (il mancato deposito dell'accordo economico), comporta la condanna della Società reclamante alla refusione delle spese in favore della controparte, anche in applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 5, CGS.

Tutto quanto sopra premesso,

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche

rigetta il reclamo della Società ASD US Scafatese Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5, CGS, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Pubblicato in Roma il 1 giugno 2016**



**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio